



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

Posteitaliane



MINISTERO
DELL'INTERNO

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DELLA
DISTRIBUZIONE DI BANCONOTE IN EURO**

La **Banca d'Italia**, che - ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legge n. 1/2012 convertito nella Legge n. 27/2012 - ha poteri di controllo sia sulla conformità delle apparecchiature utilizzate per l'autenticazione e la selezione delle banconote sia, più in generale, sull'assetto organizzativo e sui controlli interni dei gestori del contante;

l'**ABI**, in rappresentanza degli Associati quali soggetti che ricevono e distribuiscono banconote nei rapporti con il pubblico e gli operatori economici;

Poste Italiane, che svolge funzioni analoghe a quelle delle banche nel circuito del contante;

il **Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza** che supporta le attività delle Prefetture e delle Questure connesse all'esercizio delle licenze di vigilanza privata, ex art. 134 del T.U.L.P.S., tutti di seguito indicati come i "Partecipanti"

CONSIDERATO CHE

- sussiste la necessità di assicurare in via continuativa la regolare distribuzione di banconote in euro al fine di garantire la fluidità delle transazioni economiche/commerciali e di tutelare la fiducia del pubblico nel segno monetario;
- il CODISE, struttura per il coordinamento delle crisi operative della piazza finanziaria italiana, non estende la sua area di azione a tutti gli attori del contante (tra cui gli Istituti di vigilanza privata che trattano il contante) e alle situazioni di crisi del contante non aventi rilevanza sistemica;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Comitato per la continuità operativa della distribuzione di banconote in euro (COBAN)

Viene istituito il Comitato per la continuità operativa della distribuzione di banconote in euro (di seguito “Comitato”) composto da 4 membri di cui uno in rappresentanza della Banca d'Italia, uno in rappresentanza dell'ABI, uno in rappresentanza di Poste Italiane e uno in rappresentanza del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il Comitato si riunisce con cadenza di norma semestrale.

In caso di impedimento permanente o temporaneo del rappresentante, viene designato un altro rappresentante da parte del Partecipante.

Art. 2 - Compiti del Comitato per la continuità operativa della distribuzione di banconote in euro

Il Comitato:

- promuove lo scambio di conoscenze e la diffusione di una cultura della continuità operativa e della sicurezza per la distribuzione del contante fra gli operatori e le Autorità;
- coinvolge gli altri attori del circuito del contante (ad esempio gli Istituti di vigilanza privata) per raccogliere e condividere nell'ambito del Comitato medesimo dati e informazioni utili alla continuità operativa della distribuzione di banconote in euro;
- individua le procedure di emergenza che possono essere adottate per assicurare la continuità operativa della distribuzione di banconote in euro in caso di eventi critici di cui al seguente art. 3;
- organizza e gestisce esercitazioni per verificare l'efficacia delle procedure di emergenza per la distribuzione di banconote in euro;
- è sede di confronto periodico per l'analisi dell'evoluzione delle minacce alla

continuità operativa delle banconote e lo studio dei metodi di prevenzione e di controllo dei rischi;

- tiene conto degli orientamenti in materia di continuità operativa del contante maturati a livello di Eurosystema.

Art. 3 - Eventi critici

Vengono ritenuti critici gli eventi che compromettono la regolare distribuzione di banconote e di conseguenza la fluidità delle transazioni economiche/commerciali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere di tipo:

- **naturale**, quali calamità naturali, catastrofi, disastri ambientali o altri eventi che interessino territori circoscritti;
- **operativo**, quali scioperi di lunga durata, blocco dei trasporti, attacchi criminali e terroristici, incidenti industriali, attacchi cibernetici;
- **settoriale**, quali interruzioni anche temporanee dell'operatività di un Istituto di vigilanza privata originato da divieti imposti da un'autorità o per altre cause .

Art. 4 - La Banca d'Italia

La Banca d'Italia:

- presiede e coordina l'attività del Comitato;
- promuove il raccordo con altre Autorità, enti e soggetti non firmatari del protocollo inclusi gli altri attori del circuito del contante tra cui gli Istituti di vigilanza privata che trattano il contante;
- assicura il coordinamento con il CODISE.

Art. 5 - Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza:

- definisce i criteri per la gestione della sicurezza nelle aree interessate dall'emergenza;
- coordina le attività delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione dell'interno finalizzate al rilascio delle autorizzazioni di polizia che dovessero rendersi necessarie e all'adozione delle eventuali misure straordinarie di prevenzione a garanzia dei trasporti e dei siti presso i quali, nel corso della crisi, sono custoditi i valori.

Art. 6 – ABI

L'ABI:

- assicura e coordina la pronta diffusione delle procedure e delle iniziative promosse dal Comitato tra i propri Associati;
- al fine di contribuire all'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2, coordina la raccolta di informazioni e le connesse analisi che pervengono dagli Associati, nonché le azioni che sono poste in essere dagli stessi.

Art. 7 – Riservatezza delle informazioni

I dati e le informazioni scambiati tra i Partecipanti in attuazione del Protocollo devono intendersi riservati.

I Partecipanti, in relazione alle informazioni riservate scambiate nel corso dell'esecuzione del Protocollo si impegnano a:

- adottare tutte le misure necessarie per mantenerne la riservatezza;
- utilizzarle unicamente ai fini delle attività di cui al presente Protocollo;
- segnalare tempestivamente al Comitato ogni indebita comunicazione/diffusione.

Art. 8 – Durata

Il presente Protocollo avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza per ulteriori 24 mesi salvo diverse intese.

Roma, 25 maggio 2015

Firmatari

Banca d'Italia

ABI

Poste Italiane

Ministero dell'Interno